

***Sentenza CEDU Scuderoni c. Italia:
obblighi positivi dello Stato ed effettività dei rimedi***

*Stefania Tassone*¹

Sommario: 1. Premessa.- 2. La vicenda.- 3. Analisi della decisione della Corte.- 4. L'esito della decisione e il suo significato.

1. Premessa

La pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo del 23 settembre 2025, nel caso *Scuderoni c. Italia*, si inserisce nel solco delle decisioni che valutano l'effettività della risposta dell'ordinamento italiano dinanzi alla violenza domestica e di genere. Essa conferma, in continuità con le precedenti pronunce *Landi* del 7 aprile 2022, *De Giorgi* del 16 giugno 2022 e *M.S. c. Italia* del 7 luglio 2022, che gli obblighi positivi gravanti sullo Stato non si esauriscono nella predisposizione astratta di strumenti normativi, ma richiedono una risposta tempestiva, coordinata e consapevole della specificità del fenomeno².

2. La vicenda

La vicenda, qui richiamata nei suoi tratti essenziali ma già di per sé connotati da obiettiva gravità, trae origine dalla relazione tra la ricorrente, avvocatessa, e G.C., dalla quale nel 2012 era nato un figlio. Dopo la separazione dell'agosto 2017, i due continuarono a convivere nella stessa abitazione: proprio durante questa convivenza forzata si collocano le condotte denunciate dalla ricorrente, da lei descritte come parte di una vera e propria strategia di destabilizzazione tra le mura domestiche. Già nel febbraio 2018 la ricorrente ricorreva al Tribunale di Civitavecchia, in sede civile, lamentando maltrattamenti subiti da G.C. anche in presenza del figlio minore. Le condotte riferite riguardavano minacce di rovinarle la vita e di sottrarle il figlio, denigrazioni come madre, come donna e come professionista, limitazioni nell'uso degli spazi

¹ Stefania Tassone, consigliera della Corte di cassazione

² V. anche la recente e successiva sentenza *Ubeda*, commentata da F. DELLO PREITE, *La sentenza Ubeda e altri c. Italia della CEDU (2026): una lettura pedagogica per la giustizia di genere*, in questa Rivista, 2/2026.

domestici, spostamenti continui dei suoi effetti personali, minacce di gettare in strada i suoi beni. In particolare, la ricorrente rappresentava che G.C. la costringeva a rimanere sveglia con la luce puntata addosso durante la notte, anche prima di incontri di lavoro importanti, accusandola falsamente, denigrandola e sottoponendola a maltrattamenti psicologici tali da determinarle una condizione altamente ansiosa e, appunto, destabilizzante.

Il primo dato processuale rilevante è costituito dalla tempistica della risposta civile: l'udienza sul ricorso introdotto nel febbraio 2018 fu fissata per il 29 novembre 2018, cioè nove mesi dopo, sicché nel giugno 2018, di fronte all'aggravarsi della situazione, la ricorrente chiese l'anticipazione dell'udienza, producendo rapporti medici e copie delle denunce penali. L'11 luglio 2018 domandò poi un ordine di protezione ai sensi dell'art. 342 bis c.c., allegando denunce, referti medici ed elementi dell'indagine penale in corso.

Il Tribunale anticipò la data dell'udienza al 24 luglio, ma il 26 luglio 2018 respinse l'istanza di protezione. La motivazione del rigetto si fondava, in sostanza, sulla circostanza che i fatti oggetto delle principali accuse - privazione del sonno, minacce, violenze verbali e fisiche, allontanamento del figlio senza consenso – sarebbero avvenuti entro le mura domestiche, in assenza di testimoni, ed in ultima analisi non sarebbero stati idoneamente provati, rispetto alla ferma negazione del loro accadimento da parte di G.C.

Parallelamente, la ricorrente aveva agito anche in sede penale. Il 26 marzo 2018 presentò denuncia alla Procura di Roma, rappresentando un aggravamento dei comportamenti violenti. In essa riferiva di essere quotidianamente sottoposta, anche in presenza del minore, a pesanti insulti nonché a denigrazioni della sua figura materna, essendo accusata di essere una cattiva madre perché troppo concentrata sulla carriera e dunque inadeguata al ruolo materno.

La denuncia descriveva anche ulteriori condotte di controllo: G.C. avrebbe modificato unilateralmente i programmi relativi alla gestione del figlio, portandolo via senza preavviso e senza consenso; avrebbe minacciato di utilizzare ogni elemento per dimostrare l'inadeguatezza materna della ricorrente; avrebbe puntato su di lei il cellulare in modalità video o foto; si sarebbe introdotto nella sua posta elettronica personale e professionale; avrebbe consultato gli scambi con i suoi avvocati; avrebbe

installato videocamere nell'abitazione per sorvegliarne gli spostamenti. Venivano inoltre riferite le persistenti condotte di privazione del sonno, mediante luci accese e rumori notturni, in particolare prima di impegni professionali importanti.

Il 29 aprile 2018 si verificò l'episodio fisico più grave: secondo la ricorrente, G.C. le impedì di uscire di casa con il figlio, chiudendo la porta finestra del balcone, poi la afferrò violentemente per i capelli, procurandole lesioni alla colonna cervicale e alle spalle. La ricorrente chiamò i carabinieri e si recò al pronto soccorso, dove fu accertato un trauma cervicale e alle spalle, con prognosi dappprima di cinque giorni, poi estesa di ulteriori sette.

Nei mesi successivi la ricorrente presentò ulteriori denunce. Riferì che G.C. aveva nuovamente trattenuto il figlio, che la sottoponeva a incessanti chiamate e pressioni economiche, che pretendeva di costringerla ad acquistare la sua quota della casa familiare a prezzo superiore al valore di mercato e che aveva stabilito una rigida divisione degli spazi domestici e dei tempi con il minore. Denunciò altresì che l'ex compagno le aveva strappato il figlio dalle braccia, aveva spostato ripetutamente i suoi effetti personali, aveva limitato la sua libertà di circolazione all'interno dell'abitazione chiudendola a chiave, l'aveva insultata e aveva modificato unilateralmente le modalità di affidamento. Nel giugno 2018 la ricorrente si rivolse al centro antiviolenza "Differenza Donna". Sulla base dei protocolli S.A.R.A. e I.S.A.³, lo psicologo specializzato nella valutazione del rischio di violenza di genere confermò la necessità urgente di adottare misure restrittive nei confronti di G.C. e misure di protezione in favore della ricorrente.

Sulla base delle testimonianze assunte e della documentazione medica che confermavano l'impatto delle condotte denunciate sulla salute della ricorrente, il pubblico ministero rinviò G.C. a giudizio per maltrattamenti, atti persecutori, aggressione e tentata estorsione, tutti aggravati dalla presenza del minore e dal contesto di convivenza.

Tuttavia, anche il successivo *iter* dibattimentale, durato complessivamente quattro anni con l'alternanza di quattro giudici, si concluse con l'assoluzione di G.C.

³ Il S.A.R.A. (*Spousal Assault Risk Assessment*) si è dimostrato efficace nel valutare il rischio di recidiva nei casi di violenza interpersonale fra partner: in tema v. F. FILICE, *La violenza di genere*, Milano, 2019. Il questionario ISA ha lo scopo di supportare le donne nell'acquisire consapevolezza della violenza subita, del rischio di recidiva.

La motivazione della sentenza di assoluzione, per come riportata dalla Corte EDU, costituisce – come meglio si vedrà di seguito - uno dei punti più problematici della vicenda.

Quanto ai maltrattamenti, il Tribunale qualificò alcune condotte come “dispetti” e ritenne che gli elementi del fascicolo non fossero sufficienti a dimostrare gli elementi costitutivi del reato. Pur riconoscendo che i comportamenti si erano protratti per circa nove mesi, li lesse come manifestazioni di una irreversibile involuzione del rapporto di coppia, ravvisando solo rare occasioni di insulto e aspre critiche, non idonee a dimostrare una volontà di infliggere sofferenze continue.

Quanto agli atti persecutori, il Tribunale riconobbe che durante la convivenza forzata la ricorrente aveva vissuto una profonda sofferenza emotiva, confermata da testimoni, ma ritenne che, cessata la convivenza, le condotte non fossero più tecnicamente qualificabili come minacce o molestie.

Quanto alla tentata estorsione, il Tribunale escluse la rilevanza penale delle pressioni volte a indurre la ricorrente ad acquistare la quota della casa familiare a prezzo superiore al valore di mercato e a rinunciare all’assegno di mantenimento, valorizzando il diritto di G.C. a risiedere nella casa familiare.

Quanto alle lesioni personali, il Tribunale ritenne accertato che G.C. non avesse negato un contatto fisico con la ricorrente il 29 aprile 2018, ma affermò che il clima di elevata conflittualità imponeva un livello particolarmente elevato di attendibilità e dettaglio della narrazione e di coerenza degli elementi di riscontro. Poiché, secondo il Tribunale, la dinamica delle condotte reciproche non era stata sufficientemente dettagliata e il referto medico attestava un trauma cervicale e alle spalle non specificamente imputabile al tiraggio dei capelli denunciato, concluse per l’impossibilità di affermare con certezza la responsabilità di G.C.

Dopo l’assoluzione, la ricorrente chiese al pubblico ministero di proporre appello, ma il 13 ottobre 2023 la richiesta fu respinta. Il procuratore ritenne che le condotte di G.C., seppure riprovevoli, non integrassero atti persecutori o comportamento dominante. Al tempo stesso riconobbe che esse erano motivate da pregiudizi sul ruolo della donna e da desiderio di vendetta di fronte alla riuscita professionale della vittima.

In tale contesto si colloca il successivo ricorso alla Corte EDU.

La ricorrente vi giunse dopo avere attivato, senza ottenere una risposta ritenuta effettiva, tanto la sede civile quanto quella penale: aveva presentato plurime denunce, chiesto l'anticipazione dell'udienza, domandato un ordine di protezione, sollecitato l'intervento dei servizi sociali, fatto ricorso a un centro antiviolenza e prodotto referti medici e ulteriore documentazione.

I rimedi interni si erano tuttavia rivelati, nella prospettiva poi accolta da Strasburgo, non idonei ad assicurare una tutela tempestiva e adeguata: la risposta istituzionale fu segnata da significative dilazioni, dall'assenza di una pronta misura protettiva, da una valutazione del rischio inadeguata o mancante e, infine, da una motivazione assolutoria che ricondusse condotte plurime di controllo, denigrazione, pressione e aggressione a "dispetti", "risentimento", "conflitto" o "litigiosità separativa".

3. Analisi della decisione della Corte

a) La ricostruzione del quadro giuridico esistente

Nel ricostruire il quadro giuridico e le "prassi pertinenti" al caso di specie, la Corte EDU richiama anzitutto i propri precedenti nei confronti dell'Italia in materia di violenza domestica, e segnatamente le sentenze *Landi*, *De Giorgi* e *M.S. c. Italia*, rilevanti anche per la ricognizione delle disposizioni interne, civili e penali, applicabili alla materia.

Il richiamo, tuttavia, non è meramente ricognitivo.

Sulla base di tali decisioni (nel caso *Landi*, ove le condotte erano sfociate nel tentato omicidio della ricorrente e nell'omicidio del figlio, la Corte ha accertato la violazione dell'art. 2 CEDU; nelle pronunce *De Giorgi* e *M.S.*, invece, l'inadeguatezza della risposta statale è stata ricondotta alla violazione dell'art. 3 CEDU) la Corte ribadisce, nel caso *Scuderoni*, che, dinanzi a denunce di violenza domestica, l'obbligo positivo di protezione non si esaurisce nella disponibilità astratta di strumenti normativi, ma richiede che le autorità sappiano riconoscere tempestivamente gli indicatori di rischio. A tal fine, nei paragrafi 88 di *Landi*, 76 di *De Giorgi* e 123 di *M.S.*, sono valorizzati elementi quali i precedenti comportamenti violenti dell'autore, l'inosservanza degli ordini di protezione, *l'escalation* della violenza, le reiterate richieste di aiuto della vittima, nonché le denunce formali e le istanze rivolte alle autorità di polizia.

Su questo quadro si innesta, parimenti richiamata nella decisione in

esame, la sentenza della Grande Camera del 15 giugno 2021, nel caso *Kurt c. Austria*, che, quale parametro metodologico generale, impone alle autorità una risposta articolata in tre momenti progressivi: reazione immediata alle denunce; valutazione autonoma, proattiva ed esaustiva del rischio; adozione di misure preventive adeguate e proporzionate al rischio accertato.

Significativo, poi, per le ricadute sulla decisione del caso, è il richiamo della Corte, tra le “prassi pertinenti”, al rapporto del GREVIO⁴ sull’Italia del 3 gennaio 2020 e alle raccomandazioni del 27 febbraio 2024 del Comitato CEDAW⁵.

In maniera del tutto coerente e sinergica, entrambi gli organi segnalano, con riguardo all’ordinamento italiano, una criticità ricorrente: la distanza tra l’adeguatezza astratta del quadro normativo e l’effettività della risposta giudiziaria nei casi di violenza domestica e di genere.

La tendenza a ricondurre la violenza domestica quasi esclusivamente allo schema dell’art. 572 c.p., inteso come riferito a una condotta reiterata e abituale in un ampio arco temporale, la degradazione della violenza ad episodico “conflitto” familiare o separativo, finisce per oscurare la dimensione abusiva della condotta e per rendere meno visibile proprio ciò che il sistema dovrebbe riconoscere e proteggere. La stessa logica stereotipata opera quando la credibilità della vittima viene misurata sulla sua passività, mentre la donna che resiste ed attiva rimedi giudiziari non per questo cessa di essere persona offesa e danneggiata.

Da qui l’insistenza sulla necessità di una risposta istituzionale non solo tempestiva, ma anche culturalmente e tecnicamente adeguata, mediante l’adeguata formazione dei magistrati, degli avvocati e degli operatori tutti di giustizia, che li renda capaci di cogliere lo schema complessivo della violenza, senza che stereotipi inconsapevoli condizionino la valutazione del rischio, della prova e della qualificazione

⁴ Il GREVIO è un organo indipendente, composto da un minimo di 10 e un massimo di 15 rappresentanti degli Stati firmatari, che hanno lo specifico compito di monitorare l’attuazione delle previsioni della Convenzione di Istanbul (v. art 66 e ss.) all’interno dei Paesi firmatari e di fornire ad essi, nell’ambito del rapporto conclusivo della loro indagine, raccomandazioni volte a rendere la normativa nazionale e la prassi applicativa sempre più in linea con gli obiettivi della Convenzione stessa.

⁵ La supervisione sull’attuazione della convenzione CEDAW - *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, è compito dell’apposito Comitato per l’eliminazione della discriminazione contro le donne, che è composto da 23 esperti in materia di questioni di donne provenienti da diversi Stati membri delle Nazioni Unite. Il 27 febbraio 2024, il Comitato delle Nazioni unite per l’eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne ha pubblicato le sue osservazioni finali relative all’ottavo rapporto periodico dell’Italia (CEDAW/C/ITA/8).

giuridica dei fatti.

b) Le considerazioni della Corte EDU

Sulla base di tali premesse, la decisione della Corte EDU nel caso *Scuderoni c. Italia* muove da un dato ormai consolidato nella giurisprudenza convenzionale: la violenza domestica integra una grave lesione dei diritti fondamentali della persona e impone allo Stato non soltanto di predisporre un quadro normativo adeguato, ma di renderlo effettivo attraverso una risposta istituzionale tempestiva, coordinata e consapevole della specificità del fenomeno.

Nel caso italiano, la Corte ribadisce — in continuità con i precedenti *Landi*, *De Giorgi* e *M.S. c. Italia* — che l'ordinamento disponeva, all'epoca dei fatti, di misure giuridiche e operative astrattamente sufficienti; la violazione convenzionale viene dunque individuata non nella carenza delle norme, ma nella loro inadeguata applicazione al caso concreto.

La Corte evidenzia, anzitutto, che la ricorrente aveva adito le autorità, civili e penali, denunciando minacce, atti persecutori, violenze psicologiche e fisiche, in un contesto di convivenza post-separativa e di progressivo deterioramento della relazione. Nondimeno, il procedimento civile relativo all'affidamento del minore e all'assegnazione della casa familiare fu fissato a nove mesi dal ricorso iniziale; l'ordine di protezione venne negato senza un'effettiva valutazione del rischio; la denuncia penale fu iscritta solo dopo due mesi.

Invero, ciò che la Corte censura non è il mero decorso del tempo in sé considerato, ma la lettura della vicenda in termini di ordinaria conflittualità separativa anziché come vera e propria violenza domestica o coniugale.

Il nucleo della motivazione risiede, infatti, nel rilievo della mancata valutazione autonoma, proattiva ed esaustiva del rischio, secondo il paradigma elaborato dalla Grande Camera in *Kurt c. Austria*. La Corte ribadisce che, dinanzi a denunce di violenza domestica, le autorità non possono limitarsi a registrare la percezione della vittima, né arrestarsi alla contrapposizione tra versioni antagoniste. Devono invece procedere a una propria valutazione, tempestiva e contestualizzata, idonea a cogliere la dinamica relazionale, l'eventuale *escalation* e il rischio di reiterazione, mentre nel caso di specie, nonostante la presenza di plurimi indicatori, tale valutazione è mancata.

Fermo il principio della presunzione di innocenza, lo *standard* richiesto per attivare le misure di protezione non coincide con quello necessario per pervenire a una condanna: diversamente, gli obblighi positivi di protezione verrebbero impropriamente arretrati al momento dell'accertamento penale pieno, perdendo la loro essenziale funzione di prevenzione del rischio. Nel caso *Scuderoni*, la pluralità degli elementi già conoscibili — denunce, referti, testimonianze, valutazione specialistica del centro antiviolenza, stato psicofisico della ricorrente, condotte di controllo e interferenze nella gestione del minore — imponeva alle autorità una risposta tempestiva e proporzionata, che invece non vi fu.

La Corte esamina poi l'obbligo di indagine efficace, ed afferma che il procedimento - considerato nella sua interezza dalla fase delle indagini al dibattimento - deve essere tempestivo e approfondito, e comunque idoneo a fornire una risposta proporzionata alla gravità dei fatti. Nel caso di specie, la Corte rileva che il complessivo tempo impiegato (l'iscrizione tardiva della denuncia, il rinvio a giudizio a distanza di circa un anno, l'apertura del dibattimento oltre due anni dopo la denuncia, la durata complessiva quadriennale del processo segnato dall'avvicendamento di quattro giudici), lungi dal costituire un dato meramente organizzativo, incide sull'effettività della tutela, aggravando la vulnerabilità della vittima e indebolendo la capacità dissuasiva della risposta giudiziaria.

La censura più incisiva riguarda, tuttavia, la qualità del paradigma valutativo impiegato e della conseguente motivazione assolutoria dell'imputato.

La Corte giudica problematico che condotte quali atti persecutori, aggressioni, chiamate continue, controllo del telefono, videoregistrazioni domestiche, privazione del sonno, pressioni economiche e interferenze nella genitorialità siano state qualificate come “dispetti” o ricondotte a risentimento, conflitto separativo e tensioni sull'affidamento: questa lettura frammentaria e minimizzante delle condotte, incapace di verificarne la possibile unitarietà quale schema di controllo coercitivo, non soddisfa gli *standard* convenzionali di effettività dell'indagine e della risposta giudiziaria.

In questa prospettiva, il richiamo ai rapporti del GREVIO ed alle raccomandazioni del Comitato CEDAW consente alla Corte di collegare il caso individuale a una criticità più ampia: la tendenza, già segnalata a

livello internazionale, a rendere giuridicamente meno visibile la violenza domestica.

È qui che il tema degli stereotipi di genere assume rilievo propriamente giuridico. La degradazione della violenza a mero litigio, la valorizzazione dell'assenza di soggezione passiva non sono semplici improprietà descrittive. Sono categorie cognitive che – anche solo inconsapevolmente – possono condizionare l'accertamento, orientare la qualificazione giuridica e riflettersi nel linguaggio stesso degli operatori giudiziari, requirenti e giudicanti. Parlare di “dispetti”, “risentimento”, “lite” o “conflitto”, quando invece emergono a livello probatorio controllo, intimidazione, denigrazione e pressione, significa ragionare sull'assunto di una rappresentazione simmetrica della relazione, là dove occorre invece verificare se vi sia un rapporto asimmetrico di dominio o coercizione⁶.

Merita particolare attenzione, in tale quadro, anche la valutazione della credibilità della ricorrente in relazione all'aggressione fisica subita.

Il giudice interno aveva dubitato dell'attendibilità della vittima nonostante la produzione di un certificato medico redatto nell'immediatezza dei fatti e sul rilievo della radicale contrapposizione tra le versioni della persona offesa e dell'imputato. La Corte ravvisa in tale approccio un contributo allo screditamento della parola della vittima. Il passaggio è rilevante, poiché lo screditamento non adeguatamente motivato della persona offesa può tradursi in una forma di vittimizzazione secondaria⁷, là dove la risposta giudiziaria, anziché valutare la denuncia secondo criteri coerenti con la specificità del contesto domestico e relazionale, esponga la vittima a ulteriore sospetto e svalutazione.

I rilievi della Corte EDU si intrecciano, sul punto, con un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice di merito può fondare il proprio convincimento anche sulle sole dichiarazioni della persona offesa, purché sottoposte a verifica di credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca, con motivazione adeguata e senza necessità di riscontri esterni⁸. Nei reati che si consumano in

⁶ Numerose pronunce della Corte di Strasburgo verso l'Italia hanno stigmatizzato l'uso del linguaggio da parte dell'autorità giudiziaria, in particolare nel caso *J.L.* (2021), *Rumor* (2014) e *Talpis* (2017).

⁷ Sul tema, v. ampiamente il Report di analisi approvato nella seduta plenaria dell'Osservatorio permanente sull'efficacia delle norme in tema di violenza di genere e domestica del Ministero della Giustizia, in data 14 novembre 2025, dal titolo “*Contrasto alla violenza di genere e domestica nelle prassi organizzative delle procure ordinarie - analisi e prospettive di sviluppo*”.

⁸ *Ex multis*, v. Cass., Sez. Un. pen., n. 41461/2012; Cass., n. 13016/2020; Cass., n. 24273/2026.

ambito domestico o relazionale, spesso privi di testimoni diretti, pur nella ferma salvaguardia delle garanzie dell'imputato, occorre infatti evitare che l'assenza di riscontri "esterni" venga impropriamente trasformata in ragione automatica di svalutazione del narrato della vittima, specie quando esistano referti, certificazioni, testimonianze indirette, indicatori psicologici o elementi di contesto coerenti.

4. L'esito della decisione e il suo significato

La Corte conclude, pertanto, per la violazione degli artt. 3 e 8 CEDU, ravvisando sia l'omessa protezione della ricorrente rispetto a un rischio reale e immediato di reiterazione della violenza domestica, sia l'inadeguatezza della risposta giudiziaria, non sufficientemente celere, completa e dissuasiva. La censura non investe l'assetto normativo interno, ritenuto astrattamente idoneo, ma la sua concreta applicazione: nella mancanza di adeguata formazione ed organizzazione, le autorità non hanno attivato gli strumenti disponibili secondo una valutazione autonoma e proattiva del rischio, né hanno letto unitariamente le condotte denunciate nella loro possibile dimensione di controllo coercitivo.

In definitiva, la sentenza *Scuderoni* non è soltanto una pronuncia sulla scarsa tempestività della risposta delle istituzioni, ma sulla perfettibilità del metodo giudiziario di lettura ed interpretazione del fenomeno della violenza domestica: metodo che esige tempestività, valutazione autonoma e proattiva del rischio, lettura unitaria delle condotte, consapevolezza della violenza post-separativa e rifiuto di categorie stereotipate che, sotto l'apparente neutralità della "lite" e del "conflitto", possono rendere giuridicamente invisibile la violenza.

Perché nel conflitto le parti litigano; nella violenza una parte ha paura⁹. E proprio questa differenza, se non viene colta, altera la qualificazione dei fatti, l'apprezzamento del rischio e la misura della protezione dovuta.

⁹ Così M. FERRARA, *La valutazione del rischio nei casi di violenza di genere*, in www.avvocati.ud.it